



COMUNE DI SIDERNO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 12 Febbraio 2018

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E ORDINAMENTI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Campo applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Principi del servizio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Definizioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Classificazione dei rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 - Competenze del Comune di Siderno</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	<i>11</i>
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	12
TITOLO I - Principi generali	12
<i>Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 9 - La raccolta differenziata</i>	<i>12</i>
<i>Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali</i>	<i>16</i>
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	18
<i>Art. 13 - Raccolta differenziata con sistema di rilevamento e informatizzazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 14 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani</i>	<i>18</i>
<i>Art. 15 - Disposizioni generali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta</i>	<i>20</i>
<i>Art. 17 - Esposizione dei mastelli/bidoni</i>	<i>20</i>
<i>Art. 18 - Raccolta del materiale non riciclabile</i>	<i>21</i>
<i>Art. 19 - Raccolta dell' umido organico</i>	<i>22</i>
<i>Art. 20 - Raccolta del multimateriale</i>	<i>23</i>
<i>Art. 21 - Raccolta della carta e cartone</i>	<i>23</i>
<i>Art. 22 - Raccolta dei rifiuti vegetali</i>	<i>24</i>
<i>Art. 23 - Raccolta indumenti usati</i>	<i>24</i>
<i>Art. 24 - Raccolta pile e batterie</i>	<i>25</i>
<i>Art. 25- Raccolta farmaci e medicinali</i>	<i>25</i>
<i>Art. 26 - Raccolta oli esausti vegetali</i>	<i>26</i>
<i>Art. 27 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico</i>	<i>26</i>
<i>Art. 28 - Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici</i>	<i>27</i>
<i>Art. 29 - Raccolta dei rifiuti ingombranti</i>	<i>27</i>
<i>Art. 30 - Gestione dei rifiuti cimiteriali</i>	<i>27</i>
<i>Art. 31 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati</i>	<i>28</i>
<i>Art. 32 - Autotrattamento domestico dell'organico e dei vegetali</i>	<i>28</i>

<i>Art. 33 - Fornitura sacchetti per l'umido organico</i>	<i>29</i>
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	30
<i>Art. 34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi</i>	<i>30</i>
<i>Art. 35 - Pulizia del territorio.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 36 - Spazzamento</i>	<i>30</i>
<i>Art. 37 - Cestini stradali</i>	<i>31</i>
<i>Art. 38 - Pulizia del mercato settimanale</i>	<i>32</i>
<i>Art. 39 - Attività di volantinaggio</i>	<i>32</i>
<i>Art. 40 - Imbrattamento aree pubbliche</i>	<i>33</i>
<i>Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 42 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 43 - Pulizia delle aree private</i>	<i>34</i>
<i>Art. 44 - Altri servizi di pulizia</i>	<i>35</i>
<i>Art. 45 - Associazioni di volontariato</i>	<i>35</i>
<i>Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 47- Rimostranze</i>	<i>36</i>
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	37
<i>Art. 48 - Oneri dei produttori e dei detentori</i>	<i>37</i>
<i>Art. 49 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali</i>	<i>37</i>
<i>Art. 50 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 51 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici</i>	<i>38</i>
<i>Art. 52 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali.....</i>	<i>38</i>
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	38
<i>Art. 53 - Divieti.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 54- Controlli</i>	<i>39</i>
<i>Art. 55 - Sanzioni.....</i>	<i>40</i>
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	42
<i>Art. 56 – Osservanza delle disposizioni.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 57- Disposizioni relative al trattamento dei dati al diritto di accesso agli atti documenti ammi. e inf.</i>	<i>43</i>
<i>Art. 58 – Danni e risarcimenti.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 59 – Abrogazioni di norme e regolamenti preesistenti</i>	<i>43</i>
<i>Art. 60 – Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>43</i>

CAPITOLO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, avvio a recupero e smaltimento nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza ed economicità e sostituisce, modifica e integra i precedenti regolamenti e ordinanze e viene redatto in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 art 198, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 284/2006 – D.L. 248/2007 – D. Lgs. 04/2008 – D.Lgs. 205/2010) ed alle Norme in Materia Ambientale dei Piani Regionali e Provinciali per la Gestione dei Rifiuti.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento detta:

1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4. le modalità del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la frequenza del servizio stesso;
5. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
6. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e smi ;
7. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
8. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
9. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 3 - Principi del servizio

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai sensi del D. lgs. 152/2006 s.m.i. e delle modifiche del D.L. 91/2014 convertito in legge 116/2014 ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento di miscelazione o altre operazioni che hanno che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
 - c. **produttore del prodotto**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
 - d. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - e. **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - f. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - g. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - h. **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti anche da terzi, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, degli artt. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006.
 - i. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - j. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - k. **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in alluminio-acciaio-banda stagnata-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - l. **spazzamento delle strade**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - m. **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - n. **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. (Il C.C. di Siderno con Del. N. 3 del 20/02/2017 ha stabilito il divieto di insediamento di stabilimenti di prodotti chimici);
 - o. **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - p. **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - q. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le

attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto RI3 dell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- r. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. 152/2006;
- s. **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- t. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- u. **combustibile da rifiuti (CDR):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un adeguato potere calorico al suo utilizzo, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- v. **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;
- w. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- x. **utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- y. **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti - o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- z. **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- aa. **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera y);
- bb. **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- cc. **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- dd. **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- ee. **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - A) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) **materiale non riciclabile**: materiali non fermentiscibili a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia costituito da: cassette audio e video, cd e relative custodie, pannolini, pannoloni, assorbenti, spazzolini, siringhe ed aghi, lamette da barba, fotografie e negativi fotografici, giocattoli, penne, piatti e vassoi in ceramica, vasi in terracotta, carta sporca, lampadine ad incandescenza, sacchetti di aspirapolvere, oggetti e tubi in gomma, mozziconi di sigarette, polveri varie da spazzamento domestico, stracci e spugne;
 - 2) **umido organico**: componente organica fermentescibile costituito da: avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta sporca di cucina (tovaglioli, carta assorbente), piccole ossa, e simili, scarti alimentari e di cucina; a seconda poi dell'impianto di conferimento anche ceneri spente di stufe e caminetti.
 - 3) **multimateriale**:
 - a) imballaggi in plastica vuoti: flaconi e bottiglie di shampoo, di detersivi, di creme, di bevande, di oli, buste, sacchi, piatti, bicchieri, cellophane, polistirolo, cassette, vaschette per prodotti alimentari e non;
 - b) imballaggi in alluminio vuoti: lattine per bevande, bombolette spray di deodoranti, di lacche, di spume, di panna, fogli d'alluminio di stagnola, coperchi dello yogurt, protezione delle cioccolate, vassoi da forno e per cibi congelati, stampi per dolci, tubetti di conserve e di cosmetici, tappi per bottiglie di olio, di vino, di liquori;
 - c) imballaggi in acciaio e banda stagnata vuoti: barattoli, latte e scatolette per conserve alimentari di frutta sciroppata, di mais, di tonno, di pelati, di legumi, di cibo per gli animali, di oli alimentari, coperchi e tappi corona di conserve alimentari e bibite, di scatole promozionali di dolciumi, di oggettistica, di biancheria, bombolette spray di deodoranti, di lacche, di schiuma da barba, di detersivi e di prodotti alimentari, contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuoti che non abbiano contenuto vernici;
 - d) imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti; in nessun caso tutti i recipienti metallici con i simboli tossico, nocivo, corrosivo, pericoloso per l'ambiente;
 - e) imballaggi in legno: cassette per la frutta, piccoli imballaggi in legno domestici per alimenti;
 - 4) **carta e cartone**:
 - a) carta: giornali, riviste, quaderni, opuscoli, libri, carta da pacco, fotocopie e moduli di carta continua, carta da ufficio,
 - b) imballaggi in cartone: cartoni delle pizze non unti, scatole di cartoncino e cartone e gli imballaggi in carta, cartone e

- c) contenitori in tetrapak: etichettati con la sigla "CA" di latte, succhi di frutta, vino, panna, creme, ecc.;
- 5) **imballaggi in vetro:** bottiglie, vasetti, barattoli, flaconi, contenitori in vetro sia bianchi che colorati;
- 6) **rifiuto vegetale:** materiale proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- 7) **indumenti usati:** capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti, calzature ancora utilizzabili e pulite, cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili, giocattoli in tessuto tipo peluche;
- 8) **pile e batterie:** pile a bottone, pile stilo, batterie per attrezzature elettroniche;
- 9) **farmaci e medicinali:** compresse, confetti, sciroppi, supposte, fiale, polveri, pomate, lozioni disinfettanti, spray;
- 10) **oli vegetali:** olio di oliva, di semi, di palma, oli misti, scaduti o fritti;
- 11) **rifiuti pericolosi:** contenitori marchiati "T" e "F" (tossico e infiammabili), resti inutilizzati e/o seccati di vernici e smalti, cartucce di stampanti e fotocopiatrici, accumulatori di veicoli a motore, oli esausti minerali;
- 12) **rifiuti elettrici ed elettronici o RAEE:**
- **R1.** Apparecchi di refrigerazione e di condizionamento: frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori e scaldabagni;
 - **R2.** Grandi bianchi diversi da quelli del gruppo R1: lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, cappe e ventilatori;
 - **R3.** Televisori e monitor: televisori e monitor con tubo catodico, televisori e monitor LCD e al plasma;
 - **R4.** Piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici e apparecchi d'illuminazione: aspirapolveri, phon, rasoi elettrici, frullatori, robot da cucina, tostapane, cellulari, videocamere, computer, pc portatili, stampanti, fax, fotocopiatrici, videoregistratori, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, tagliacapelli, sveglie, orologi, bilance, calcolatrici, telefoni, lettori DVD, amplificatori, strumenti musicali, trapani, seghe elettriche, strumenti per saldare, tagliaerba, videogiochi, giocattoli elettrici o elettronici;
 - **R5.** Lampade ai vapori di mercurio, al sodio, agli ioduri metallici, al neon e fluorescenti.
- 13) **rifiuti ingombranti:** mobili, divani, giocattoli di grandi dimensioni, passeggini, materassi e reti da letto, scaffali, lastre di vetro di finestre ed auto, parti di arredamento che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- B) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da CIVILE ABITAZIONE, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- C) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- D) **i rifiuti sanitari assimilati:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833, previsti nel D.P.R. 15.07.2003, n. 254, e assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- E) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati all'art. 12 del presente Regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i .

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6 - Competenze del Comune di Siderno

- 1) Il Comune di Siderno concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 2) Il Comune di Siderno concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
- 3) Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
- 4) Il Comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
- 5) Al Comune competono obbligatoriamente le attività contemplate nell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare le seguenti, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, sono:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi in regime di privata;
 - b) l'assimilazione, per quantità e qualità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del comma 2 lettera g) del medesimo art.;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 6) La privata non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
- 7) Il Comune di Siderno, può svolgere le seguenti attività:

- a) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1. Al Sindaco competono le seguenti attività contemplate nell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e smi
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - c) l'emissione di ordinanza nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 5, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Comune di Siderno, nel rispetto delle competenze definite all'art. 6 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone rurali, residenziale e di interesse turistico-naturalistico.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Il Comune di Siderno deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento al recupero e/o smaltimento agli impianti di destinazione.

Art. 9 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune di Siderno, mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti e conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
5. Il Comune di Siderno stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune di Siderno nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune di Siderno cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini per mezzo della ditta aggiudicataria del servizio di raccolta.
2. Periodicamente viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Lo stesso Soggetto curerà e aggiornerà in tempo reale tutte le novità e i dati sul proprio sito internet e anche sul sito internet del Comune.
4. Il Comune di Siderno distribuisce ad ogni singola utenza il calendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
5. Ad ogni utente che ritirerà i contenitori della raccolta differenziata verrà distribuito un manuale con le indicazioni sul corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e tutto ciò che riguarda il regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti.
6. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati, secondo i criteri riportati dall'art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino anche nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Categoria	
Codice CER	Descrizione
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Imballaggi	
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Batterie ed accumulatori	
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)
Raccolta differenziata	
2001 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili

Categoria	
Codice CER	Descrizione
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 02	Terra e Roccia
20 02 03	altri Rifiuti non Biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

3. L'elenco di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'organo competente come parte integrante nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2) la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	12.000
Carta e cartone	40.000
Oli e grassi commestibili	100
Rifiuti ingombranti non pericolosi	n.° 50 pezzi
Vetro	10.000
plastica lattine	10.000
Rifiuto organico	50.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

5. I limiti di cui al comma precedente si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto secco non riciclabile mentre per le altre frazioni deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio.

6. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d. lgs. 114/1998 (300 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti)

7. Qualora la produzione dei rifiuti ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti come rifiuti speciali, comprese le frazioni avviate al recupero. Il Comune di Siderno potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

8. Le utenze non domestiche non possono accedere al Centro di Raccolta Differenziata di cui al Capo III del presente Regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo.

9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

11. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 5, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 5, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

- f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali; materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 - Raccolta differenziata con sistema di rilevamento e informatizzazione

1. La raccolta differenziata con sistema di rilevamento consiste nell'incentivare la minore produzione di rifiuti, in particolar modo il materiale non riciclabile e l'umido organico e quindi premiare gli utenti più virtuosi tramite sgravi fiscali, buoni spesa ecc..
2. La tracciabilità viene eseguita con un lettore del tipo RFID il quale registra per ogni utenza identificata il numero degli svuotamenti per ogni tipologia sia per le utenze domestiche che commerciali.

Art. 14 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono forniti dal Comune di Siderno in "comodato d'uso gratuito" ad ogni singola utenza e sono identificati da un codice a barre, hanno una capacità compresa tra 25 e 40 litri, e nello specifico verranno denominati **mastelli** quelli di capacità compresi tra i 25 e i 40 litri e **bidoni** quelli superiori ai 40 litri, come di seguito descritti:

- a) Per le utenze domestiche:
 - Carta, cartone, tetra pak: mastello da **litri 40 di colore blu** ;
 - Multimateriale (Imballaggi in plastica, vetro, in alluminio, in banda stagnata, in acciaio) mastello da **litri 40 di colore giallo**;
 - Umido organico: mastello (contenitore per il ritiro) da **litri 25 di colore marrone**;
 - Materiale non riciclabile: mastello da **litri 25 di colore grigio**.
- b) Per le utenze non domestiche:
 - a seconda delle quantità della produzione e della tipologia di rifiuto:
 - Carta, cartone, tetra pak: mastelli/bidoni da **litri 40, 120, 240, 360 di colore blu** ;
 - Multimateriale (Imballaggi in plastica, vetro, in alluminio, in banda stagnata, in acciaio) mastello da **litri 40, 120, 240 litri di colore giallo**
 - Umido organico: mastelli/bidoni da **40, 120, 240, 360 litri di colore marrone**;
 - Materiale non riciclabile: mastelli/bidoni da **40, 120, 240, 360 litri di colore grigio**.

2. E' fatto obbligo agli utenti di ritirare i mastelli nelle sedi e negli orari indicati dal Comune- Gestore. Il mancato ritiro comporterà a carico degli utenti l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Gli utenti devono altresì :

- effettuare la raccolta differenziata in modo continuativo nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste, evitando disagi ai vicini;
- pulire, lavare, custodire i mastelli e i bidoni carrellati;
- denunciare il danneggiamento o il furto presso l'ufficio della Ditta appaltrice gestore del servizio della raccolta dei rifiuti;
- restituire, nel caso di richiesta di cancellazione dall'elenco dei contribuenti, i contenitori vuoti e puliti fino a 40 litri; I contenitori di capacità superiore sono invece ritirati a cura della Ditta appaltrice gestore del servizio della raccolta dei rifiuti su comunicazione dell'utente.

3. Nel caso di furto dei mastelli, il Comune tramite la Ditta gestore del servizio procederà alla loro sostituzione o a parti di essi, previa denuncia da parte del contribuente.
4. Nel caso di smarrimento, rottura o danneggiamento dei mastelli o parti di essi mla cui responsabilità è riconducibile all'utente, quest'ultimo dovrà immediatamente provvedere a sue spese alla sostituzione .
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.

Art. 15 - Disposizioni generali

1. I mastelli/bidoni saranno dotati di codice a barre per il riconoscimento automatico che consenta al Comune di Siderno di raccogliere dati (ad. es. numero di svuotamenti, tipologia del materiale, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, mancato svuotamento ecc.);
2. l'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura di piccole dimensioni in grado di leggere il codice a barre di cui è dotato il mastello/bidone e di segnalare eventuali errori nella lettura del dispositivo stesso; in tale situazione l'operatore deve poter segnalare in formato cartaceo al Comune di Siderno l'avvenuto svuotamento del contenitore indicando il numero di matricola del contenitore stesso;
3. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del mastello/bidone resti chiuso;
4. I mastelli/bidoni devono essere lavati a cura dell'utenza;
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori;
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento, l'operatore mediante lettore ottico dovrà segnalarlo e applicare sul contenitore l'adesivo di segnalazione preposto.
7. In deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art. 14, le nuove utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Comune di Siderno si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II - Titolo II del presente Regolamento. Utenze che utilizzano contenitori condominiali, autorizzati in forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire di tale gestione fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. In caso di evidente difficoltà, ad insindacabile giudizio del Comune di Siderno, da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente Regolamento i contenitori a gestione condominiale di cui ai precedenti commi, il Comune di Siderno si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze.
9. Il territorio comunale potrà essere suddiviso in zone operative con frequenze di raccolta diverse a seconda delle esigenze e della conformazione del territorio stesso.

Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi. E' obbligo degli utenti ritirare i mastelli che saranno dotati di codice a barre.
2. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
3. La raccolta differenziata porta a porta può essere effettuata con servizio ordinario o con servizio che preveda la quantificazione degli svuotamenti.
4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Comune di Siderno predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore dovrà segnalarlo e applicare sul contenitore, per il quale rilevi la difformità, l'adesivo di segnalazione preposto.

Art. 17 - Esposizione dei mastelli/bidoni

1. Il servizio di raccolta verrà garantito solo ed esclusivamente all'utenza che esporrà il mastello/bidone munito di codice a barre.
2. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente con le cadenze riportate nell'apposito calendario che ogni anno dovrà essere redatto dal Comune di Siderno e dal gestore del servizio di gestione rifiuti e recapitato all'utenza.
3. I contenitori dovranno essere esposti solo ed esclusivamente durante l'orario per come indicato nel calendario di cui al comma 2) del presente articolo e non oltre, diversamente gli utenti trasgressori saranno sanzionati.
4. L'utente è tenuto a chiudere il coperchio dei mastelli con chiusura antirandagismo inserita là con la maniglia rivolta in avanti.
5. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni su suolo pubblico, in zona quanto più prossima alla propria abitazione e sul marciapiede ove presente, senza essere

di intralcio alla circolazione di pedoni o veicoli. I contenitori dovranno essere lasciati con la chiusura di sicurezza antirandagismo inserita, (il manico di presa dovrà essere posizionato sul lato anteriore del bidoncino). I contenitori saranno conferiti sui veicoli di servizio direttamente dagli operatori che provvederanno a lasciare i medesimi, una volta svuotati, nello stesso punto in cui sono stati posti dall'utente.

6. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti dal presente Regolamento.

7. In caso di forte vento per evitare che i contenitori vengano danneggiati, attendere il turno successivo di raccolta, oppure mettere un idoneo sistema di fissaggio.

8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; si potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

9. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori preposti e/o qualora vengano utilizzati sacchetti e buste che non permettano la visione del contenuto.

10. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, comma 6.

11. Qualora non sia stato eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione agli uffici della Ditta Gestore del servizio o agli uffici preposti del comune di Siderno, il quale provvederà al recupero nella giornata feriale successiva alla comunicazione, nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Comune di Siderno come scioperi, neve, interruzione completa della viabilità, ecc.

Art. 18 - Raccolta del materiale non riciclabile

1. Il materiale non riciclabile costituito dai rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 lettera A) punto 1).

2. Nel mastello/bidone non devono essere inseriti i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

3. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante mastelli/bidoni di colore grigio di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) punto 4 e lettera b) punto 4);

- b) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - c) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - d) il materiale può essere introdotto sfuso però è necessario evitare l'imbrattamento del contenitore, in caso contrario utilizzando sacchetti trasparenti o semitrasparenti;
 - e) per esigenze derivanti da situazioni e necessità particolari ed eccezionali (ad esempio anziani, disabili, bimbi piccoli che utilizzano pannolini, pannoloni, presidi medici) saranno previste raccolte supplementari;
 - f) I materiali non riciclabili ritirati nella raccolta supplementare (pannolini e pannoloni) devono essere introdotti nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o semitrasparenti, e non dovranno essere inseriti, nel giorno di tale raccolta, altri materiali anche se siano non riciclabili;
 - g) Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza:
- a) di sacchetti non trasparenti;
 - b) sacchetti non sigillati;
 - c) materiale non conforme.

Art. 19 - Raccolta dell'umido organico

1. Il materiale umido organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 lettera A) punto 2).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) punto 3 e lettera b) punto 3);
 - a) la raccolta viene effettuata con periodicità di tre volte nel periodo invernale, e quattro volte nel periodo estivo e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - b) il materiale deve essere introdotto giornalmente in apposito sacchetto in materiale compostabile. Una volta pieno va sigillato e inserito nel bidone marrone in attesa del giorno di raccolta;
 - c) gli scarti organici vegetali in grande quantità (es. carciofi, fave, piselli, broccoli, lattughe, foglie e potature di piccole piante) possono essere inseriti nel mastello senza l'utilizzo del sacchetto in quanto non imbrattano e non producono nell'immediato percolato.

3. Il comune ha istituito inoltre un albo dei compostatori ai quali aventi diritto sarà consegnato una compostiera per effettuare il compostaggio domestico. Ogni cittadino interessato ad avere la compostiera dovrà presentare la richiesta scritta presso l'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 20 - Raccolta del multimateriale

1. Il multimateriale è costituito da imballaggi in plastica, in metallo e in legno, vetro, alluminio di cui all'art. 5 comma 2 lettera A) punto 3).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore giallo di cui all'art. 14 comma 1 lettere a) e b) punto 2);
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) gli imballaggi in plastica molto leggeri come vaschette di polistirolo, incarti di cracker, merendine, caramelle, cellofan leggeri di protezione ecc. vanno inseriti possibilmente in un normale sacchetto di plastica al fine di evitare che durante lo svuotamento del contenitore e durante la marcia del mezzo di raccolta non cadano sporcando le strade del paese;
 - e) solo per le utenze domestiche, qualora la quantità di multimateriale sia superiore alla potenzialità del mastello, si potrà riporre a fianco o sopra un solo sacchetto trasparente, salvo durante giornate caratterizzate da forte vento.
 - f) le cassette di legno e plastica devono essere impilate uno sull'altro senza alcun residuo all'interno di qualsiasi natura e riposte ordinatamente accanto al contenitore.

Art. 21 - Raccolta della carta e cartone

1. Tale raccolta riguarda la carta e il cartone di cui all'art. 5 comma 1 lettera A) punto 4).
2. Il servizio di raccolta di carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore blu di cui all'art. 14 comma 1 lettere a) e b) punto 1);
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - c) solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere riposti a fianco o sopra i mastelli/bidoni, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni, in cui tale operazione non è consentita;

- d) gli imballaggi in cartone (scatole e scatoloni) dovranno essere piegati, compattati, appiattiti, ridotti in fogli riducendo al massimo i volumi e creare il minimo ingombro possibile e riposti ordinatamente accanto al mastello/bidone bianco, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni e/o forte vento in cui tale operazione non è consentita;
- e) gli imballaggi in cartone che non saranno piegati, compattati, appiattiti, ridotti in fogli non verranno ritirati;
- f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza sacchetti in polietilene;
- g) il materiale dovrà essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 lettera A) punto 6).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto tramite la modalità del servizio porta a porta previa telefonata al numero verde istituito dalla società gestore del servizio oppure negli stessi giorni del ritiro dell'organico per i piccoli sfalci. Inoltre i rifiuti vegetali potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta del Comune, ubicato in località Pellegrina negli orari di apertura, che saranno pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 23 - Raccolta indumenti usati

1. Il servizio di raccolta del rifiuto costituito da indumenti usati di cui all'art. 5, comma 2, lettera A), punto 7) viene svolto mediante appositi contenitori stradali, nei quali l'utente deve inserire i materiali in buste di polietilene chiuse e assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga ben chiuso.
3. Il servizio di svuotamento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dall'azienda privata a cui è affidato tale servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 24 - Raccolta pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 5, comma 2, lettera A), punto 8).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, tabacchi, fotografi ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
3. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo di veicoli a motore, che devono essere consegnati al Centro di Raccolta.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune di Siderno.
5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
6. I contenitori dovranno essere svuotati con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 25 - Raccolta farmaci e medicinali

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi sono costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 5, comma 2, lettera A), punto 9).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
 - b) gli imballaggi e i foglietti illustrativi dei farmaci scaduti devono essere separati e inseriti nel mastelli della carta;
 - c) l'utente deve introdurre i farmaci e i medicinali all'interno dell'apposito contenitore e non a fianco o sopra di esso.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune di Siderno.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori dovranno essere svuotati con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 - Raccolta oli esausti vegetali

1. Si tratta dei rifiuti costituiti da oli esausti vegetali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) olio di oliva;
 - b) olio di semi;
 - c) olio di palma;
 - d) oli misti;
2. Il servizio di raccolta viene svolto mediante appositi contenitori stradali, nei quali l'utente può inserire i materiali sfusi o in bottiglie di plastica chiuse e assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia ben chiuso. Inoltre esiste anche una raccolta tramite autobotte con cadenza mensile.
3. Il servizio di svuotamento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dall'azienda privata a cui è affidato tale servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Si tratta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 5, comma 2, lettera A), punto 11). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) contenitori etichettati tossico infiammabili;
 - b) resti inutilizzati e/o seccati di vernici e smalti;
 - c) accumulatori di veicoli a motore;
 - d) oli esausti minerali;
 - e) cartucce di stampanti e fotocopiatrici.
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
 - b) per i materiali di cui al comma precedente lettera c) ed e), consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica di tipologia equivalente.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) sono costituiti da quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera A), punto 12).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica e/o prenotazione presso la società gestore del servizio di gestione ;
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
 - c) consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica di tipologia equivalente;
 - d) per i piccoli elettrodomestici (ad es. asciugacapelli, smartphone, sveglie digitali ecc..) mediante conferimento al Centro di Raccolta o consegna ai rivenditori senza necessità di acquisto.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 13).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica e/o prenotazione presso l'ufficio della ditta gestore del servizio;
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta.
3. L'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica e/o la della prenotazione, il numero e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio ed il trasporto si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente; il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo e pericolo per la popolazione.

Art. 30 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 5, comma 2, lettera E) dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente Regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.
3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di esumazione, il rifiuto deve essere trattato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal concessionario del servizio; tale contenitore deve essere a perfetta tenuta stagna;
 - b) può essere richiesto che, al termine del trattamento, personale dell'A.S.P. di competenza o altro soggetto incaricato, dichiari la correttezza dell'operazione;
 - c) tale rifiuto, con apposita documentazione di trasporto, viene avviato ad impianto di trattamento.
4. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di termodistruzione autorizzati sono quelle di seguito riportate:
- a) dopo la fase di esumazione il rifiuto deve essere ridotto in parti le cui dimensioni non superino i 50 cm.;
 - b) il rifiuto viene riposto in scatoloni delle dimensioni indicative di 50 x 50 x 70 cm, riportanti al dicitura "Rifiuti cimiteriali";
 - c) tale rifiuto, con apposita documentazione di trasporto, viene avviato ad impianto di termodistruzione;
 - d) il materiale ferroso deve essere trattato con idonei prodotti e posto su contenitore dedicato da inviare a recupero; l'operazione anzidetta deve essere eseguita su apposito contenitore a perfetta tenuta stagna fornito dal concessionario del servizio;
 - e) può essere richiesto che, al termine del trattamento, personale dell'Az.U.L.S.S. di competenza o altro soggetto incaricato, dichiari la correttezza dell'operazione.
5. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12, comma 4, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a trattamento in impianti per rifiuti inerti.

Art. 31 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

- 1. I rifiuti di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, devono essere collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II - Titolo II.
- 2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 11, comma 2, qualora sussistano le condizioni previsti dalla normativa vigente, dovranno essere raccolti in appositi sacchi e contenitori, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati".

Art. 32 - Autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

- 1. L'Amministrazione Comunale favorisce, anche mediante riduzioni della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
- 2. Le utenze domestiche e non domestiche interessate possono stipulare con il Amministrazione Comunale apposite convenzioni.
- 3. L'Amministrazione Comunale controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dall' Amministrazione Comunale;

- b. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.

L'utente é tenuto:

- a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
- b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.

E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche o conferimento presso il centro comunale di raccolta.

Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.

I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti presso il centro di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata.

Il Gestore del servizio e il Amministrazione Comunale sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

Art. 33 - Fornitura sacchetti per l'umido organico

1. Il rifiuto organico proveniente dalle utenze domestiche deve essere conferito negli appositi contenitori in sacchetti chiusi in materiale compostabile, che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

2. La ditta gestore del servizio di raccolta fornirà ad ogni singola utenza che ne farà richiesta il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti compostabili (da 10 litri) per la frazione organica:

- a) per ogni utenza domestica 50 sacchetti per quattro mesi;

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione.

Art. 35 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera C), provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio .

2. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti indicati al comma 1 del presente articolo è a cura del Concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, previa richiesta scritta al Comune di Siderno, individuazione del responsabile ed emissione di ordinanza di rimozione o altro provvedimento idoneo, con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi o dal presente Regolamento (ove compatibile) provvedendo, eventualmente, in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.

3. Modeste entità di rifiuto urbano, fino a 0,5 metri cubi, con esclusione di rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti pericolosi in genere, depositati su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, sono raccolti ed avviati allo smaltimento a carico del Comune di Siderno.

4. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico viene svolta dal Concessionario del servizio di gestione dei rifiuti in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione, previa esplicita richiesta da parte degli stessi o previa ingiunzione da parte del Comune; il Comune di Siderno provvederà ad imputare le spese relative all'intervento direttamente ai soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione.

5. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 36 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su tutte le strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione comprese nel territorio comunale. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati, mediante personale della ditta gestore del servizio.

2. L'Amministrazione Comunale, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi

generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. In presenza del gestore del servizio lo stesso dovrà adeguarsi alle indicazioni della Amministrazione Comunale.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito.

3. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti d a spazzamento e pulizia del territorio:

- a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche;
- b. lavaggio stradale;
- c. operazioni di diserbo stradale;
- d. pulizia delle caditoie;
- e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- f. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
- g. pulizia delle spiagge, non in concessione a terzi, incluse le spiagge ricomprese nelle aree SIC/ZPS dei litorali per le quali la pulizia dovrà essere svolta con tecniche compatibili alla conservazione di habitat e specie, fatti salvi gli obblighi previsti per i titolari di concessioni di aree demaniali marittime anche su spiagge non in concessione, delle coste marine;
- h. pulizia dei fossati comunali.

4. Per

lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 37 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati, gestiti e svuotati a cura della ditta gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.

2. Il Comune di Siderno si riserva la facoltà di affidare il servizio di svuotamento dei cestini stradali per rifiuti a ditte esterne che operano nel settore, con le modalità previste per legge.

3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori e previo accordo con il Comune garantendo una uniformità all'interno del territorio.
4. Nel caso in cui è la ditta esterna che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, la stessa informa il Comune di Siderno sulla posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
5. La ditta che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali.
6. La ditta che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, in accordo con il Comune, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

Art. 38 - Pulizia del mercato settimanale

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, organizzato su area pubblica o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnando separatamente le diverse frazioni all'incaricato della raccolta differenziata con le modalità di seguito elencate;
2. I concessionari ed occupanti di posti vendita del mercato settimanale, sono obbligati a differenziare i materiali di scarto provenienti dalla propria attività secondo i seguenti criteri:
 - a) Multimateriale: cassette di legno, cassette di plastica, vaschette, piatti e bicchieri di plastica, cellophane, lattine d'alluminio, vetro;
 - b) Carta Cartone e Tetra Pak: gli imballaggi in cartone di grosse dimensioni (scatole e scatoloni) dovranno essere strappati, piegati, appiattiti, compattati, in fogli sovrapposti riducendo al massimo i volumi e creare il minimo ingombro possibile e non dovranno contenere rifiuti di altra tipologia al suo interno;
 - c) Umido: resti di frutta, verdura e ortaggi anche sfusi della propria area, e anche i rifiuti di piccole dimensioni umide-organiche;
 - d) Prima della chiusura di ogni mercato settimanale, passeranno gli operatori addetti alla raccolta differenziata dei rifiuti e i concessionari ed occupanti di posti vendita, sono obbligati al conferimento differenziato di tutti i materiali di scarto provenienti dalla propria attività.
 - e) Qualora al momento del passaggio degli operatori i concessionari ed occupanti di posti vendita non abbiano ancora completato le operazioni di raccolta sono tenuti a smaltire autonomamente i materiali.

Art. 39 - Attività di volantinaggio

1. Le attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, deve attenersi alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) È fatto divieto di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali della illuminazione

pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non autorizzato;

- b) Non è ammesso il lancio su vie o piazze pubbliche;
- c) Non è ammessa la collocazione sul parabrezza o lunotto dei veicoli parcheggiati;
- d) Non è ammessa la collocazione sopra le soglie d'ingresso delle abitazioni;
- e) Non è ammessa la collocazione sotto le porte d'ingresso delle abitazioni se quest'ultimo non entra completamente all'interno;
- f) È vietata la collocazione a fabbricati con evidenti segni di non utilizzo;
- g) È consentita esclusivamente la collocazione nell'apposite cassette della posta nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e commerciali, laddove le cassette postali o per uso pubblicitario sono ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali e la distribuzione potrà avvenire ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere, per dimensione e quantità, detti materiali;
- h) È consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- i) È consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone;
- j) È vietata la dispersione su aree pubbliche e suoli privati
- k) È consentita la distribuzione, in occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, previa autorizzazione al volantinaggio, solo ai cittadini utenti che si mostrano interessati a ricevere la propaganda. In questo caso i cittadini che accettano volantini o depliant sono tenuti a non gettarli nelle pubbliche vie ma a conservarli per poi depositarli negli appositi contenitori. Ogni atto contrario a tale disposizione sarà soggetto a sanzione prevista dal presente regolamento e dalle leggi in materia.

2. Il volantinaggio potrà essere effettuato a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Municipale la data di inizio e l'itinerario di massima che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario del volantino. La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e presentata all'ufficio protocollo dell'ente ovvero inviata via pec al seguente indirizzo :
comune.siderno@asmepec.it

Art. 40 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi negli appositi contenitori.

3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal Gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali solidi o liquidi o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per la raccolta differenziata.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto quindi devono obbligatoriamente differenziare i rifiuti prodotti.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita in caso contrario i trasgressori saranno sanzionati.

Art. 42 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere (fiere, sagre paesane e altro) o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato.
2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II - TITOLO II del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
4. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
6. Il Comune di Siderno potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.

Art. 43 - Pulizia delle aree private

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
2. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta prima della stagione estiva ed almeno una successiva volta entro la fine dell'estate.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti commi, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, l'Amministrazione Comunale emetterà provvedimento di riscontro del comportamento omissivo e ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei soggetti sopra indicati.

Art. 44 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune di Siderno può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale, a carico del Comune stesso:
 - a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
 - c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
 - d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
 - e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
 - f) pulizia delle aree cimiteriali;
 - g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - h) altri servizi determinati dal Comune.

Art. 45 - Associazioni di volontariato

1. Per alcuni aspetti della gestione dei rifiuti urbani il Comune di Siderno si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operino obbligatoriamente senza fine di lucro possono procedere in maniera temporanea e limitata nel tempo alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune di Siderno secondo un apposito allegato predisposto dagli uffici competenti del comune. Per attività temporanea e limitata nel tempo si intende l'attività di raccolta da parte di un soggetto o di più soggetti fra essi collegati, nel medesimo territorio, per eventi di durata massima di quindici giorni e per un

massimo di due ricorrenze all'anno. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare,
- d) periodo di raccolta.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. La gestione dei rifiuti urbani eseguita in forma organizzata e continuativa nel tempo è riservata solo al Comune.

Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge D.Lgs. 81/2008 e s.m.

2. In caso di appalto del servizio, tali incombenze saranno a carico del soggetto concessionario.

Art. 47 - Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte all'Ufficio Tecnico del Settore Ambiente del Comune di Siderno.

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 48 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori individuate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 49 - Classificazione dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184 – bis introdotto dal D.Lgs. 205/2010;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizi;
- g) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) da attività sanitarie.

I rifiuti speciali sono quelli sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 50 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Comune di Siderno, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il Comune di Siderno promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 51 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come indicati all'art. 28 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori e il servizio può essere svolto dal Comune di Siderno solo con le modalità indicate al successivo art. 52.

Art. 52 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Comune di Siderno possono stipulare un' apposita convenzione.

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53 - Divieti

Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune di Siderno;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

- k) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sciolto o in sacchetti non trasparenti qualora previsto;
- l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto organico sciolto o in sacchetti in materiale non biodegradabile e compostabile qualora previsto;
- m) il conferimento del rifiuto secco recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per i quali la combustione sia prevista da apposita norma o da specifica ordinanza, al fine dell'eliminazione di patologie fitosanitarie, o da autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti;
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- u) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riservato esclusivamente a chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e che usufruiscono del servizio e corrispondono i tributi dovuti così come previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa al ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Chiunque viola il presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto nell'allegato elenco al presente Regolamento.

Art. 54 - Controlli

1.

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Calabria (A.R.P.A.Cal.)

L'Amministrazione

Comunale si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto, in presenza del gestore del servizio, di quanto previsto dal Contratto di Servizio.

2.

Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche gli addetti al servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare disservizio.

2. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 55 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, con le seguenti sanzioni:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE	Importo (euro)	
	minimo	massimo
L' utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	200,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	200,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento.	25,00	200,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	200,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	200,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	300,00
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	50,00	300,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	300,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti	50,00	300,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	200,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali	50,00	300,00

la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme, ordinanze o autorizzazioni da parte dagli Enti preposti o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse	25,00	200,00
mancata pulizia aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	300,00
mancata installazione cestino su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	300,00
Violazione art. 43 del presente Regolamento in merito alle pulizie aree private	80,00	500,00
Violazione mancato ritiro dei mastelli dotati da codice a barre	50,00	300,00
Per la mancata segnalazione dell'inizio dell'attività di volantinaggio.	50,00	300,00
Spostamento dei contenitori	50,00	300,00
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	50,00	300,00
Manomissione o danneggiamento di contenitori	50,00	300,00
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 255 D. Lgs. 152/2006)	300,00	3.000,00
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 255 D. Lgs. 152/2006)	600,00	6.000,00
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	50,00	300,00
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Amministrazione Comunale da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	100,00	500,00
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	100,00	500,00
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	50,00	300,00
Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali isole/piazzole ecologiche	50,00	300,00
Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico	50,00	300,00
Volantinaggio svolto in modo non consentito	50,00	300,00
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	50,00	300,00
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	50,00	300,00
Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	50,00	300,00
Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggiatori e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	50,00	300,00
Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	50,00	300,00

2. La mancata restituzione dei contenitori nel caso di cancellazione dall'elenco contribuenti, comporterà una sanzione di 10,00 € per ogni contenitore di capacità fino a 40 litri e di 35,00 € per quelli di capacità superiore;
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata all'intero condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo;
4. Qualora l'abbandono dei rifiuti superi il volume pari a 0,5 me, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1 del presente Regolamento;
5. In violazione alle disposizioni di cui agli art. 192, commi 1 e 2, art. 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, a chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 255, comma 1, del medesimo Decreto;
6. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune di Siderno per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Comune di Siderno causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 - Osservanza di altre disposizioni

1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i così come modificato dal D.Lgs.205/2010 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2.
S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3.
Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 57 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Siderno è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 58 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 59 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 60 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3